

8110121



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADRIANA DORONZO

- Presidente -

Dott. MARGHERITA MARIA LEONE

- Rel. Consigliere -

Dott. LUCIA ESPOSITO

- Consigliere -

Dott. CARLA PONTERIO

- Consigliere -

Dott. GABRIELLA MARCHESE

Consigliere -

Oggetto

CONTRIBUTI
PREVIDENZA

Ud. 02/12/2020 - CC

R.G.N. 28340/2019

Car. 8110
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 28340-2019 proposto da:

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA' DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (SCCI) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE;

- ricorrenti -

contro

LAROSA NATALIA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di

7473
40

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato LUCA MANSERVIGI;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 260/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 20/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA MARIA LEONE.

RILEVATO CHE

La Corte di appello di Bologna con la sentenza n. 260/2019 aveva dichiarato dovute da Larosa Natalia, nei confronti dell'Inps, le sanzioni di cui all'art. 116 co.8 lett. a della legge n. 388/2000 in relazione alla mancata iscrizione alla gestione separata Inps della La Rosa con riferimento all'anno 2010.

La corte territoriale, dopo aver valutato esistente l'obbligo di iscrizione alla gestione separata da parte della attuale ricorrente, aveva ritenuto di applicare, per il ritardato pagamento il regime sanzionatorio di cui alla lett. a (omissione) del comma 8 dell'art. 116 della legge n. 388/2000 e non già quello della lett.b) (evasione).

Avverso detta decisione l'Inps ha proposto ricorso affidato ad un solo motivo cui ha resistito Larosa Natalia con controricorso.

Veniva depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. Entrambe le parti hanno depositato successiva memoria.

CONSIDERATO CHE

1) Con unico motivo l'Inps ha dedotto la violazione e /o falsa applicazione dell'art. 116 ,co.8.lett. a) e b) della legge n. 388/2000 per aver, la corte territoriale ritenuto che all'omessa iscrizione alla gestione separata ed all'omesso versamento dei relativi contributi

fossero da applicarsi le sanzioni relative alla omissione contributiva e non all'evasione.

Il motivo è fondato. Questa Corte ha chiarito che "in tema di evasione ed omissione contributiva previdenziale ex art. 116 della l. n. 388 del 2000, ricorre la prima ipotesi quando il datore di lavoro ometta di denunciare all'INPS rapporti lavorativi in essere e relative retribuzioni corrisposte, mentre va ravvisata la seconda, più lieve, qualora l'ammontare dei contributi, di cui sia stato omesso o ritardato il pagamento, sia rilevabile dalle denunce o registrazioni obbligatorie" (Cass n. 5281/2017; Cass.n. 17119/2015).

Sulla base di tale principio deve quindi essere valutata la fattispecie all'esame e di conseguenza determinata la sanzione adeguata.

In tale determinazione dovrà anche tenersi conto dell'ulteriore pronuncia di questa Corte (Cass.n. 3799/2019) secondo cui "La normativa sulla riduzione delle sanzioni civili va letta nel suo complesso ed essa si articola in due previsioni di fondo. La prima è quella dell'art. 116, co. 10, L. 388 cit., secondo cui *«nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, si applica una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti»* con il limite massimo del 40 della contribuzione dovuta.

La seconda è quella dell'art. 116, co. 15, lett, a), secondo cui *«fermo restando l'integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, i consigli di amministrazione degli enti impositori, sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica fissano criteri e modalità per la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 fino alla misura degli interessi legali»*, anche in relazione ai

«casi di mancato e ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza»” .

Le due norme prevedono una diversa e progressivamente più intensa riduzione delle sanzioni, fino all'interesse legale di cui al comma 15, ma si basano chiaramente su identici presupposti, per quanto attiene al pagamento dei contributi dovuti.

Ne deriva che, anche la previsione del comma 15 va intesa, come da giurisprudenza citata, alla luce del più esplicito disposto del comma 10 e quindi nel senso che, omessa od evasa *ab origine* l'obbligazione contributiva, vi sia pagamento di essa *«nel termine fissato dagli enti impositori»*, evidentemente in concomitanza o correlazione con la richiesta di adempimento dell'obbligo inadempito”.

I principi enunciati non risultano essere stati considerati dalla corte territoriale. Il ricorso deve essere accolto e rinviata la causa alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza sul motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità

Così' deciso in Roma in data 2 dicembre 2020 .

Il Presidente

[Handwritten signature]
Il Funzionario Cancelliere
Patrizia C. Depositaria in Cancelleria
23 MAR. 2021
Oggetto
Il Funzionario Cancelliere
[Circular stamp]